

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di travertino sita in località "Le Fosse" del territorio del Comune di GUIDONIA MONTECELIO (Roma) a favore della B.T.R. S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA l'istanza 26 gennaio 2005 della B.T.R. S.r.l., con sede in Tivoli (roma) 00011 Bagni di Tivoli, Via Consolini s.n.c., diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di travertino in località "Le Fosse" del territorio del Comune di GUIDONIA MONTECELIO (Roma), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (contratto preliminare di compravendita con la EDANCA S.r.l. stipulato il 14.05.2003 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Tivoli il 28 maggio 2003 serie III al n. 2838), con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 17/2004 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31, che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova nelle more di adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 nov. 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica del 26.03.2001 rilasciato dal Dirigente Sett. Urbanistica e Gestione del Territorio del comune di Guidonia Montecelio, da cui emerge che i terreni hanno destinazione zona D, sottozona D3 "industriale estrattiva";

VISTA la nota n. 2903 del 20.02.2006 del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Roma, dalla quale risulta che l'area non risulta gravata dal vincolo idrogeologico, non risulta essere stata percorsa da incendio, né gravata da altri vincoli;

VISTA la nota prot. n. 049588 del 01 aprile 2005, con la quale il Dipartimento Territorio – Direz. Reg.le Ambiente e Protezione Civile – Area VIA e Danno Ambientale, esclude l'opera dal procedimento di VIA, individuando alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 17/2004, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 19 marzo 2007, confermata dalla C.R.C. nella seduta del 12 settembre 2007, con aggiornamento del computo metrico estimativo delle opere di sistemazione finale pari ad Euro 519.882 ;

CONSIDERATO che l'istanza della B.T.R. S.r.l., con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta 12 settembre 2007 e che la stessa ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto alle condizioni dettate dall'Ufficio Geologico Regionale che limita l'approfondimento degli scavi;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 30 settembre 2008 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA la Determinazione dirigenziale assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza di Servizi ed al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza della B.T.R. S.r.l.

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del 27/01/2009;

VISTO il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, nella seduta del 17/12/2008;

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione fra le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1 – La B.T.R. S.r.l., con sede a Tivoli (Roma) 00011 Bagni di Tivoli, Via Consolini s.n.c., è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni DIECI la cava di travertino in località “Le Fosse” del territorio del Comune di GUIDONIA MONTECELIO (Roma), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 18, partt. 22 e 174 –ex 21), per una superficie di Ha 2.60 circa.

2 - La B.T.R. S.r.l., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 26 gennaio 2005, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive, con le limitazioni indicate al successivo punto 6, e di seguito elencati:

- a – relazione tecnica;
- b – tavole di progetto costituite da n. 5 elaborati;
- c – relazione geologica;
- d – indagine vegetazionale;
- e – studio di impatto ambientale;
- f – verifica di stabilità;
- g - servizio fotografico;
- h – allegati.

3 – Il recupero ambientale dell'area dovrà essere eseguito contestualmente all'avanzamento degli scavi, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale, così come dettato dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

4 – Prima di iniziare i lavori di scavo, la B.T.R. S.r.l. è tenuta a:

a - sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di GUIDONIA MONTECELIO (Roma), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria, di cui alle premesse, di Euro 519.882/00 (cinquecentodiciannovemilaottocentoottantadue/00) a garanzia del recupero ambientale delle aree oggetto del piano di coltivazione. Tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata, almeno ogni tre anni, secondo il prezzario regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

b – trasmettere copia della citata convenzione con il Comune di Guidonia Montecelio e della polizza fidejussoria appena sottoscritta all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave;

c – concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, P.le di Villa Giulia n. 9, i saggi preventivi da effettuare sulle aree di progetto e gli eventuali controlli dell'attività di cava.

5 – La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

6 – I lavori di scavo dovranno essere eseguiti fino alla profondità massima di dodici metri dal piano di campagna e comunque fino all'intercettazione della falda idrica, conformemente al parere rilasciato dal Responsabile dell'Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, nonché, allo specifico parere espresso dal Centro di Ricerca C.E.R.I.

L'attività estrattiva dovrà, comunque, essere condotta senza emungimento d'acqua.

7 – Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURL